

Osservazioni dell'ANEA al DCO 422/2017/R/idr dell'AEEGSI dell'8 giugno 2017 “Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura - Orientamenti nell'ambito del procedimento di revisione dei corrispettivi del servizio idrico integrato”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 422/2017/R/idr dell'AEEGSI “Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura - Orientamenti nell'ambito del procedimento di revisione dei corrispettivi del servizio idrico integrato”, di seguito DCO 422/2017.

Premessa

Pur apprezzando il lavoro svolto dall'Autorità e gli obiettivi perseguiti attraverso tale disciplina (superare le difformità di trattamento tra scarichi aventi il medesimo profilo inquinante evitando l'instaurarsi di sussidi incrociati fra le diverse tipologie di utenza cui sono associati differenti impatti ambientali, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e di una allocazione dei costi efficiente e non distorsiva), vista la complessità e la delicatezza dei temi trattati, sarebbe opportuno effettuare ulteriori approfondimenti in particolare relativamente a alcuni elementi: l'impostazione della tariffa trinomia, l'individuazione del refluo di riferimento, la determinazione del corrispettivo relativo alla tariffa unitaria qualitativa di depurazione.

Si auspica quindi un ulteriore coinvolgimento degli stakeholder interessati, eventualmente anche attraverso la convocazione di tavoli tecnici in cui poter approfondire la metodologia impostata.

La struttura dei corrispettivi applicati all'utenza industriale

Formula di riferimento

Q1. Si ritiene che una tariffa trinomia per l'utenza industriale possa contribuire efficacemente a una allocazione di costi non distorsiva, in attuazione del principio “chi inquina paga”? Motivare la risposta.

In merito alla tariffa trinomia, si pone all'attenzione dell'Autorità la quota capacità, che potrebbe rappresentare una sorta di minimo impegnato, ovvero configurarsi come una ulteriore quota fissa, portando quindi a discostarsi dal principio della *cost-reflectivity*, oltre a presentare alcune criticità applicative che verranno dettagliate nei relativi spunti per la consultazione.

Q2. Si condivide l'ipotesi di lasciare un margine di flessibilità all'Ente di governo dell'ambito, secondo quanto specificato al paragrafo 4.5? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi per poter tenere in considerazione eventuali peculiarità locali.

Quota fissa

Q3. Si condivide l'ipotesi di attribuire alla quota fissa gli elementi di costo indicati? Motivare la risposta.

Gli elementi indicati si ritengono ragionevoli, anche se in un'ottica di semplificazione potrebbe essere utilizzata la quota fissa degli usi produttivi non industriali a cui applicare una percentuale di incremento.

Inoltre, in coerenza con l'orientamento che sta impostando AEEGSI per le articolazioni tariffarie e per poter tenere in adeguata considerazione il caso in cui un utente industriale sia servito da due soggetti diversi per i due servizi, si propone di prevedere due quote fisse distinte per fognatura e depurazione.

Q4. Si ritiene utile prevedere modalità specifiche di calcolo dei corrispettivi nel caso di utenza industriale direttamente collegata all'impianto di depurazione? Motivare la risposta.

Si condivide tale impostazione poiché sono diversi i costi sottostanti.

Q5. Si condivide l'esigenza di evidenziare le quote tariffarie dovute per fognatura e depurazione? Se sì, quale delle opzioni proposte si ritiene più adatta? Motivare la risposta o, eventualmente, formulare ipotesi alternative.

Si condivide tale esigenza, per le motivazioni si rimanda a quanto riportato allo spunto per la consultazione Q3.

Q6. Si condivide l'ipotesi di porre un limite all'entità della quota fissa? Motivare la risposta.

L'ipotesi di porre un limite alla quota fissa si ritiene ragionevole, ma si pone all'attenzione dell'Autorità il fatto che potrebbe non essere coerente con la previsione che riguarda l'individuazione di specifiche tipologie di costo sottostanti. Infatti, nel caso in cui vengano mantenute entrambe le previsioni l'entità dei costi non rientranti nel margine del 5% verrebbero poi coperti attraverso la quota variabile e quindi eventualmente sussidiati anche da altri utenti industriali.

Quota variabile

Q7. Si condivide l'ipotesi di formula proposta per la quota variabile? Motivare la risposta.

Si condivide l'impostazione di prevedere due distinte quote variabili per fognatura e depurazione e di collegare la tariffa alla qualità dello scarico.

Q8. Si ritiene debbano essere introdotte nella formula generale di cui al paragrafo 4.10 specifiche penalizzazioni – ad esempio in termini di coefficienti di maggiorazione dei costi – nei casi di liquami poco biodegradabili o in presenza di carichi elevati di tensioattivi? Motivare la risposta.

Si condivide l'impostazione, anche se per quanto riguarda l'implementazione si potrebbe optare per lasciare spazio di intervento agli EGA, eventualmente attraverso l'utilizzo del parametro X della formula indicata al punto 4.25. Per mantenere maggiormente un approccio omogeneo a livello nazionale, l'Autorità potrebbe fornire delle linee guida contenenti delle proposte che i singoli EGA possono adattare a livello applicativo.

Q9. Si condivide l'ipotesi di prevedere una decurtazione per le utenze industriali che adottino comportamenti virtuosi ai fini della minimizzazione dell'impatto negativo delle acque meteoriche? Si condivide l'ipotesi di porre un limite alla discrezionalità dell'EGA circa l'entità della decurtazione? Motivare la risposta.

Si condivide tale impostazione di prevedere decurtazioni in caso di comportamenti che minimizzino l'impatto negativo e di lasciare discrezionalità agli EGA in merito, anche se con alcuni limiti. Si pone all'attenzione dell'Autorità la necessità di impostare tale previsione in modo da non comportare significative complicazioni. Per un termine di confronto inoltre si suggerisce di vedere quanto già fatto in merito da OFWAT e dalle aziende che ricadono sotto la sua regolazione.

Inoltre, in tema di riduzioni tariffarie si pone all'attenzione dell'Autorità quanto riportato all'interno dell'art. 155 del D.Lgs. 152/06 e smi:

- comma 5 *“È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito”;*
- comma 6 *“Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.”*

Q10. Si condivide la ricostruzione delle principali opzioni per la determinazione delle concentrazioni del refluo di riferimento? Motivare la risposta.

Si ritiene teoricamente migliore una ulteriore opzione che è quella di individuare la tariffa per impianto. Se da un lato ha il vantaggio di essere maggiormente rispondente al principio della *cost reflectivity*, potrebbe però essere di non semplice applicazione.

Inoltre, non sono chiare le motivazioni in base alle quali è stata costruita la tabella contenente i valori di *benchmark* per i reflui industriali di riferimento nel caso in cui si opti per un refluo di riferimento nazionale, poiché per alcuni parametri (COD e SST) vengono presi a riferimento i valori previsti all'interno del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in ambiente, mentre per altri (N e P) quelli relativi allo scarico in ambiente ma in zone sensibili. Questi ultimi sono coerenti nel caso in cui vi sia lo scarico in aree sensibili, in caso contrario si richiederebbe di farsi carico di ulteriori obblighi non necessariamente richiesti.

Q11. Si ritengono preponderanti i vantaggi – in termini di maggiore uniformità - o gli svantaggi – in termini di minore gradualità e maggiore difficoltà ad ottemperare al vincolo di isoricavo - nell'adozione di un refluo unico nazionale? Motivare la risposta.

Non è chiaro come l'ipotesi di adozione di un refluo unico nazionale di riferimento si raccordi poi con le formule proposte (punto 4.25) che prevedono un confronto a livello di EGA per quanto riguarda i parametri qualitativi, in particolare poi per quanto concerne gli ulteriori inquinanti (la cui concentrazione è individuata dal parametro $X_{i,j}$).

Q12. Commentare le diverse modalità di calcolo del refluo di riferimento proposte ed, eventualmente, proporre di aggiuntive.

Le modalità di calcolo del refluo di riferimento proposte da AEEGSI sembrano sostanzialmente ricondotte a due tipologie:

- 1) refluo di riferimento calcolato in ciascun ATO;
- 2) refluo di riferimento unico nazionale.

Nel caso in cui l'obiettivo primario da perseguire sia la *cost reflectivity*, la prima opzione permette una maggiore aderenza a tale principio. In particolare potrebbe essere preso come riferimento la media ponderata tra i limiti autorizzati allo scarico dei singoli depuratori a livello di EGA/gestore. Tuttavia nel caso di ATO eterogenee il dato medio, se non previsto per singolo impianto porterebbe comunque a uno scostamento dalla *cost reflectivity*.

Invece nel caso in cui la priorità sia un maggior grado di semplificazione, allora sarebbe opportuno optare per la seconda tipologia, prendendo come riferimento i valori riportati nella TAV6. Rispetto a questo ultimi preme sottolineare che nel caso in cui si tratti di acque reflue urbane, gli impianti dovrebbero scaricare con valori inferiori rispetto a quelli che vi sono riportati (Tab. 1 Allegato 5 alla parte III D.Lgs. 152/2006).

Q13. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di lasciare all'EGA facoltà di formulare istanza di deroga motivata e temporanea o si ritiene che il modello debba essere più rigido o, al contrario, che debba contenere gradi di libertà maggiori? Motivare la risposta.

Si condivide l'ipotesi di prevedere tale facoltà agli EGA per permettere loro di modellare l'impostazione proposta dall'Autorità alle eventuali peculiarità presenti a livello locale.

Q14. Si ritiene utile inserire un vincolo alla variazione di $T_{f_{ind}^{ATO}}$, nel caso di utenti industriali allacciati o recapitanti direttamente all'impianto di depurazione, tenuto conto della spesa complessiva per il servizio fornito? Motivare la risposta.

Si condivide tale impostazione.

Q15. Si ritiene che il valore di $T_{f_{ind}^{ATO}}$ debba essere predeterminato o che debbano essere lasciati dei gradi di libertà all'EGA? Motivare la risposta.

Si rimanda a quanto riportato allo spunto per la consultazione Q16.

Q16. Si ritiene che il valore di $T_{d_{ind}^{ATO}}$ debba essere predeterminato o che debbano essere lasciati dei gradi di libertà all'EGA? Motivare la risposta.

Se correttamente interpretata la formula riportata al punto 4.25, il valore $T_{d_{ind}^{ATO}}$ sembra presentare pochi margini di intervento, poiché legato a importi e volumi predeterminati. Con l'impostazione prospettata si andrebbe ad individuare un ammontare totale (dato dal prodotto tra le tariffe stabilite prima del processo di riforma dell'anno a con lo scalare dei volumi dell'anno a-2) e la formula individuata avrebbe solo lo scopo di riallocare le somme da corrispondere tra i diversi utenti industriali e non redistribuire gli importi tra questi ultimi e gli utenti domestici. L'impostazione proposta nel documento non permetterebbe quindi di migliorare la situazione esistente in termini di aderenza ai principi "chi inquina paga" e della *cost reflectivity* a livello generale, ma porterebbe solo ad una diversa ripartizione dei costi tra i diversi utenti industriali. Tale aspetto sembra essere la maggior criticità del metodo proposto.

Si pone all'attenzione dell'Autorità la difficoltà applicativa di quanto prospettato per tutti quei casi in cui nel periodo precedente alla riforma in corso di adozione non fosse stata prevista una specifica tariffa per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura.

Inoltre, nella formula presentata al punto 4.25 per completezza sarebbe necessario sottrarre alla sommatoria del prodotto scalare di tariffe e volumi, oltre alla quota capacità anche la quota fissa.

Quota capacità

Q17. Si condivide l'ipotesi di introdurre la quota capacità nella formula di calcolo dei corrispettivi per l'utenza industriale? Motivare la risposta.

Come già riportato anche allo spunto per la consultazione, la quota capacità così impostata potrebbe configurarsi come una sorta di minimo impegnato o più precisamente un massimo impegnato. Si suggerisce di valutare con attenzione l'impostazione di una tariffa trinomia, poiché non risulta essere immediato poter gestire i dati a livello nazionale relativi alle autorizzazioni. A livello nazionale le autorizzazioni sono rilasciate da soggetti diversi e autonomi rispetto alle indicazioni tariffarie di AEEGSI che molto spesso utilizzano parametri non omogenei per identificare il carico massimo autorizzato, soprattutto in termini quantitativi, e quindi risulta difficile fare una sintesi. Sarebbe quindi necessario prima effettuare un lavoro di standardizzazione di tali atti, in particolare per quei casi in cui non risulta facilmente desumibile quanto impegnato.

Per le criticità sopra riportate, ma anche in un'ottica di semplificazione, si pone all'attenzione dell'Autorità di prendere in considerazione l'ipotesi di utilizzare una tariffa binomia.

Q18. Si condivide l'ipotesi di commisurare la quota capacità al solo servizio di depurazione? Motivare la risposta.

Nel caso in cui si decida di inserire la quota capacità, si ritiene che questa debba essere commisura non solo al servizio di depurazione, ma anche a quello di fognatura.

Q19. Quale tipologia di formulazione di calcolo della quota capacità si ritiene preferibile? Motivare la risposta.

AEEGSI propone due famiglie relativamente ai modelli di implementazione del calcolo della quota capacità:

- a) famiglia 1 – che evidenzia lo scostamento tra le concentrazioni autorizzate e quelle effettivamente scaricate;
- b) famiglia 2 – che attribuisce la quota di costo sulla base dei valori assoluti (di volume e concentrazioni) autorizzati.

Per quanto riguarda la famiglia 1, non è completamente corretta poiché l'impegno non è solamente qualitativo, ma anche volumetrico. La famiglia 2 costituirebbe invece una sorta di quota fissa ovvero di minimo impegnato, con dimensionamento in base ai valori autorizzati. Sarebbe inoltre difficilmente standardizzabile, per l'eterogeneità dei soggetti che rilasciano le autorizzazioni, e quindi anche il relativo contenuto degli atti.

Q20. Si ritiene esistano ostacoli nella normativa locale rispetto all'inserimento in autorizzazione di valori più contenuti rispetto ai limiti di scarico in pubblica fognatura? Motivare la risposta.

Non è possibile fornire indicazioni in merito, poiché dipende dalle interpretazioni che sono state date dagli enti autorizzanti.

Q21. Si condivide l'ipotesi semplificativa che tiene conto dei soli inquinanti principali COD e SST? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q22. Si condivide l'assunzione ipotizzata al paragrafo 4.35 nei casi in cui non siano disponibili misurazioni effettive? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q23. Si ritiene ragionevole il periodo massimo di 2 anni previsto per l'acquisizione di tutti i dati necessari per implementare correttamente le formule tariffarie in consultazione? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q24. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di porre un limite all'impatto della quota capacità sul totale della tariffa industriale di collettamento e depurazione? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi.

Ulteriori elementi di gradualità

Q25. Si condivide l'esigenza di applicazione graduale della nuova formulazione dei corrispettivi industriali, in presenza di variazioni elevate della tariffa a parità di reflu scaricato? Se sì, si condivide la modalità proposta? Motivare la risposta.

Si condivide l'applicazione graduale della nuova formulazione dei corrispettivi industriali, per consentire un congruo periodo di adattamento, evitando di mettere in difficoltà imprese che potrebbero attraversare un periodo di crisi.

Q26. Quali strumenti di gradualità si ritengono più efficaci, al fine di non indurre variazioni troppo repentine alle tariffe degli utenti ma, al tempo stesso, non inficiare gli incentivi insiti nella nuova proposta di determinazione dei corrispettivi all'utenza industriale? Motivare la risposta.

Le considerazioni di seguito riportate si basano sul fatto che, se correttamente interpretate le formule, la metodologia proposta dall'AEEGSI non andrebbe a individuare l'effettivo costo derivante dal trattamento di un reflu con determinate caratteristiche, ma andrebbe semplicemente a redistribuire la quota a carico di ciascun utente industriale. Come già proposto da AEEGSI, potrebbe essere previsto un periodo di convergenza fissando dei limiti sulle possibili variazioni applicabili (sia in positivo che in negativo).

Determinazione del volume e delle caratteristiche di qualità dei reflui industriali

Determinazione del volume scaricato

Q27. Si condivide l'obbligo di installare i misuratori sullo scarico qualora l'utenza utilizzi fonti idriche alternative o integrative rispetto a quelle derivate da acquedotto? Si condivide la soglia prospettata per tale obbligo? Motivare la risposta.

Si condivide tale impostazione.

Q28. Si condivide la disposizione che prevede la possibilità che il gestore del SII imponga l'installazione del misuratore allo scarico? In caso affermativo, si condivide la soglia di volume al di sotto della quale tale obbligo non è applicabile? Motivare la risposta.

Relativamente ai misuratori, non è chiaro se l'Autorità intenda o meno mantenere la medesima impostazione presente nel TIMSII relativamente alla classificazione degli stessi (in tale testo integrato sono infatti presenti tre tipi di misuratori: accessibili, parzialmente accessibile, inaccessibili), che presenta tuttora delle criticità interpretative.

Come riportato anche in occasione delle osservazioni al DCO 620/2014/R/idr, si rileva inoltre il fatto che non risulta essere normato il caso in cui non sia tecnicamente possibile installare i misuratori.

Per quanto riguarda l'installazione dei misuratori sarebbe auspicabile chiarire chi debba effettuare l'installazione e quale sia il soggetto che debba sostenere la spesa ovvero se sia a carico della tariffa. Inoltre, nel caso in cui lo strumento di misura non risulti accessibile, dovrebbe essere chiarito se il gestore possa obbligare l'utente a modificarne la collocazione e a carico di quale soggetto siano gli oneri connessi.

Q29. Si ritiene sufficiente il numero di tentativi di raccolta delle misure proposto, in funzione del volume annuo scaricato? Si ritiene congrua la soglia di volume individuata al fine della raccolta delle misure? Motivare la risposta.

Si ritiene opportuno che tale valutazione debba essere fatta a sistema con i costi sostenuti dai gestori per effettuare la raccolta delle misure.

Q30. Si ritiene debba essere previsto il rispetto di una cadenza minima tra una lettura e la successiva per il medesimo utente industriale? Motivare la risposta.

In linea con la disciplina della misura dettata dal TIMSII, si ritiene opportuno prevedere un intervallo minimo tra due letture a meno di utenti di tipo "stagionale" per i quali la lettura nel periodo di inattività non è rilevante.

Q31. Si ritiene vi siano ulteriori aspetti in merito all'attività di rilevazione dei volumi da prendere in considerazione? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Determinazione della qualità dei reflui

Q32. Si ritiene congruo il numero minimo di determinazioni analitiche che il gestore deve sostenere annualmente al variare del volume annuo scaricato di ciascun refluio industriale? Motivare la risposta.

Oltre al volume annuo, sarebbe opportuno tenere in considerazione anche la stagionalità di alcune attività.

Q33. Si ritiene opportuno inserire un obbligo di preavviso all'utente industriale per la determinazione della qualità? Motivare la risposta.

Non si ritiene opportuno inserire un obbligo di preavviso poiché questo potrebbe determinare comportamenti opportunistici da parte dell'utente industriale. Vi sono casi di regolamenti di fognatura in cui viene esplicitamente previsto che il Gestore possa effettuare controlli senza preavviso.

Q34. Si ritiene esaustiva la tabella che associa a ciascuna attività industriale i parametri inquinanti specifici da sottoporre a determinazione analitica? Si ritiene utile misurare i principali inquinanti specifici delle diverse attività industriali anche laddove tali inquinanti non siano inseriti nella formula tariffaria? Motivare la risposta.

In merito al settore di attività, si pongono all'attenzione dell'Autorità anche gli eventuali elementi di stagionalità ad esso connessi.

Q35. Si condivide l'ipotesi di sottoporre a obblighi di verifica anche le utenze assimilate con volumi annui scaricati superiori a 1.000 mc? Si condivide l'orientamento di imputare il costo delle verifiche alle tipologie tariffarie interessate? Motivare la risposta.

In merito a questo si rileva che spesso non è presente una tariffa specifica per le utenze assimilate, che generalmente sono ricomprese all'interno di categorie abbastanza eterogenee. Quindi a meno che non sia presente una disciplina specifica per gli assimilati, non risulta possibile che questi possano essere campionati per la verifica del rispetto dei limiti di scarico. Inoltre poi non sono specificate le modalità di copertura dei costi derivanti da tali attività di verifica, che potrebbero essere fatte ricadere su tutti gli utenti non domestici oppure potrebbe essere creato un uso specifico per gli assimilati per circoscrivere l'impatto solo su questi ultimi.